



COMUNE DI RIVANAZZANO TERME
PROVINCIA DI PAVIA

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.32 Reg. Delib.

OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE AL 31/12/2019 AI SENSI DELL'ART. 20 D. LGS. 19/08/2016 N. 175 E S.M.I.. RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2018.

L'anno duemilaventi addi ventidue del mese di dicembre alle ore 21.00 nella Sede Comunale. Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge si è riunito il Consiglio Comunale in sessione STRAORDINARIA ed in seduta di PRIMA convocazione.

Risultano Presenti:

• DI GIOVANNI FRANCESCO - PRESIDENTE	Presente
• POGGI MARCO - SINDACO	Presente
• FERRARI ROMANO - CONSIGLIERE	Presente
• ZELASCHI ALICE - CONSIGLIERE	Presente
• BEVILACQUA ELISABETTA - CONSIGLIERE	Presente
• LARGAIOLLI MARCO - CONSIGLIERE	Presente
• DI CACCAMO RENATA - CONSIGLIERE	Presente
• ALBERICI STEFANO - CONSIGLIERE	Presente
• DISPERATI LAURA - CONSIGLIERE	Presente
• SCHIAVI LUCA - CONSIGLIERE	Presente
• MONASTERO GIAMPAOLO - CONSIGLIERE	Presente
• RANDI ELISA - CONSIGLIERE	Presente
• ROSSI ANGELO - CONSIGLIERE	Presente

Totale presenti n. 13 – Totale assenti n. 0

*Partecipa il Segretario Comunale **DR. FRANCESCO MATARAZZO.***

*Il Sig. **FRANCESCO DI GIOVANNI** nella sua qualità di **PRESIDENTE** assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:*

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE la presente seduta si svolge ai sensi dell'art. 73 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 convertito in L.27/2020 e delle disposizioni organizzative per lo svolgimento delle sedute del Consiglio Comunale a causa dell'emergenza coronavirus covid-19 disposte con provvedimento del Presidente del Consiglio Comunale prot. in data 12/11/2020 Prot. n. 8241. In particolare il Presidente, i Consiglieri Comunali presenti ed il Segretario Comunale sono collegati in modalità telematica a distanza presso il rispettivo domicilio scelto. La pubblicità della seduta risulta assicurata attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Consiglio Comunale", della videoregistrazione della seduta;

UDITA la proposta del Presidente, il quale affida l'illustrazione del punto all'ordine del giorno al Segretario Comunale;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 175/2016 (TUSP), e in particolare l'art. 20 il quale recita:

"1.le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) partecipazioni in societarie che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) partecipazioni in societarie che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4";*

ATTESO:

- che la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia, con parere n. 198/2018, ha affermato la necessità che ogni amministrazione provveda alla verifica delle azioni previste in sede di revisione straordinaria delle società partecipate, rendendone formalmente conto agli utenti o alla collettività di riferimento mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nonché alla competente Sezione della Corte dei conti e al Ministero dell'economia e delle finanze;

- che questo Comune è tenuto ad effettuare l'analisi dell'assetto delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, al 31 dicembre 2019;

CONSIDERATO CHE le disposizioni del Testo unico devono essere applicate tenendo conto dell'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, della tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

RILEVATO CHE il Comune di Rivanazzano Terme, in ottemperanza alle previsioni di cui agli artt. 20 e 24 del D. Lgs. 175/2016, ha adottato il Piano di Revisione straordinaria con deliberazione del Consiglio comunale n. 38 del 28/09/2017 e da ultimo il Piano di razionalizzazione periodica al 31.12.2018 con deliberazione del Consiglio comunale n. 25 del 16/12/2019;

CONSIDERATO CHE l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette,

predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

CONSIDERATO CHE il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra siano adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e siano trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

TENUTO CONTO CHE ai fini di cui sopra devono essere alienate oppure oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non abbiano ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
- 2) non siano riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) tra quelle previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (*vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP*);
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO CHE è fatta comunque salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale comunale e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO CHE le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art.16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione

ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

DATO ATTO CHE è stato pubblicato in data 26.11.2020 un Avviso del Dipartimento del Tesoro nel quale risulta previsto quanto segue:

“Entro il prossimo 31 dicembre 2020, le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 - Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP) devono approvare il provvedimento di revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute al 31 dicembre 2019 e la relazione sull'attuazione del precedente piano di razionalizzazione adottato con riferimento alle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2018 (art. 20, commi 1 e 2 e comma 4, del TUSP).

La comunicazione degli esiti attraverso l'applicativo *Partecipazioni* del Portale Tesoro <https://portales Tesoro.mef.gov.it> avverrà con le medesime modalità previste in occasione della rilevazione dei dati riferiti al 31 dicembre 2018.

Come ausilio per l'elaborazione dei provvedimenti, pertanto, le Amministrazioni possono utilizzare le schede in formato elaborabile rese disponibili lo scorso anno e scaricabili dai link sotto riportati nonché far riferimento a quanto riportato negli [Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche](#) (Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 e art. 17 D.L. n. 90/2014).

Sul sito del Dipartimento del Tesoro, inoltre, sono disponibili gli [orientamenti, le indicazioni e le direttive](#) della Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP. Si ricorda che i documenti approvati ai sensi dell'art. 20 del TUSP devono essere inviati alla *Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP* (istituita presso il Dipartimento del Tesoro ai sensi dell'art. 15 del TUSP) **esclusivamente** attraverso l'applicativo *Partecipazioni*, fermo restando l'obbligo di comunicazione alla competente Sezione della Corte dei conti ai sensi dell'art. 20, comma 3, del TUSP.

Analogamente allo scorso anno, attraverso l'applicativo *Partecipazioni* saranno acquisiti, contestualmente e in maniera integrata, anche i dati richiesti ai fini del censimento annuale delle partecipazioni in società e in soggetti di forma non societaria e dei rappresentanti in organi di governo di società o enti, ai sensi dell'art. 17 del D.L. n. 90/2014. Si rendono pertanto disponibili anche la Scheda Partecipazioni, per il censimento delle forme non societarie, nonché delle forme societarie per le Amministrazioni non soggette al TUSP, e la Scheda Rappresentante. L'avvio della rilevazione sarà comunicato con avvisi pubblicati sul sito internet del Dipartimento del Tesoro e sull'home page del Portale Tesoro e con l'invio di email ai responsabili e agli utenti registrati per l'applicativo *Partecipazioni*.....”;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO CHE la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP.

TENUTO CONTO CHE:

- con riferimento ai modelli da impiegare per l'analisi dell'assetto delle partecipazioni societarie funzionale all'individuazione delle eventuali misure di razionalizzazione, con deliberazione n. 6/2019 della Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Valle d'Aosta, ha specificato quanto segue: “*il procedimento logico correlato all'assolvimento degli obblighi informativi posti in capo all'ente territoriale in materia di revisione periodica delle partecipazioni (al pari di quella straordinaria, già conclusa) dovrebbe prevedere dapprima la compilazione del*

modello standard approvato dalla Sezione delle autonomie e successivamente le schede contenute nell'applicativo "Partecipazioni" del Dipartimento del tesoro";

- il modello standard di analisi delle partecipazioni societarie approvato dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, ad oggi disponibile, risulta quello allegato alla deliberazione n. 22 del 21 dicembre 2018 della medesima Sezione delle Autonomie; tale modello, ancorché riferito all'esercizio 2018, risulta utilmente impiegabile, previo adeguamento dei riferimenti temporali, anche all'analisi da condursi nel corrente esercizio;
- per completezza è stata elaborata una relazione sulla base degli Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche, pubblicati dal MEF, utilizzando per la Sezione 3 il modello per la razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2019 (art. 20 del TUSPP) (Scheda Revisione periodica), pubblicato dallo stesso MEF;

VISTA la relazione sull'attuazione del Piano di razionalizzazione 2019 delle società partecipate dal Comune di Rivanazzano Terme, di cui all'allegato "A" della presente deliberazione;

RICHIAMATA la relazione tecnica di inquadramento del contesto normativo e giurisprudenziale entro cui è stata condotta l'analisi aggiornata dell'assetto delle partecipazioni societarie del Comune di Rivanazzano Terme, di cui all'allegato "B" della presente deliberazione;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante dagli allegati alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale al presente atto:

"C" secondo il modello standard approvato dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti allegato alla deliberazione n. 22 del 21 dicembre 2018;

"D" secondo indirizzi e modello (Scheda Revisione periodica) MEF;

CONSIDERATO CHE a seguito dell'analisi delle partecipazioni societarie dirette ed indirette di cui agli allegati "C" e "D" della presente deliberazione non emergono modifiche alle modalità di gestione dei servizi erogati e dall'attuazione delle indicazioni riportate nel documento non derivano modifiche alle previsioni di bilancio dell'ente né dei suoi equilibri;

VISTO l'art. 19, comma 5, D. lgs. 175/2016 e s.m.i., il quale dispone che "le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi quelle per il personale, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale, tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale";

RICHIAMATA la deliberazione n. 80/2017 della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Liguria, con la quale è stato al momento definita la portata applicativa di detta norma, evidenziando il richiamo ad economie di scala e al principio di efficienza che devono orientare le direttive dell'Ente socio;

RITENUTO pertanto di confermare le direttive di contenimento di alcuni costi di funzionamento che comunque non incidono sulla funzionalità della società e sull'efficienza dei singoli servizi gestiti, ed in particolare:

- riduzione del 20% dei compensi agli amministratori rispetto a quanto complessivamente riconosciuto nel 2013, in applicazione dell'art. 4, commi 4 e 5, DL 95/2012;
- riduzione del 20% dei compensi agli organi di controllo rispetto a quanto complessivamente riconosciuto nel 2013;
- riduzione del 20% delle spese di rappresentanza rispetto al 2014;
- riduzione del 20% delle spese per omaggi rispetto al 2014;
- riduzione del 20% delle spese pubblicitarie rispetto al 2014;

RITENUTO di definire, in applicazione dell'art. 19, comma 5, D. Lgs. 175/2016 ed in base all'orientamento applicativo di cui alla citata deliberazione Corte dei Conti n. 80/2017, quale ulteriore obiettivo specifico, annuale e pluriennale, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle di personale, la seguente misura:

- miglioramento continuo del rapporto tra spese di funzionamento, comprese quelle di personale, e ammontare dei ricavi;

- in particolare, per quanto riguarda il contenimento dei costi per il personale deve essere perseguita una politica orientata al contenimento dei costi stessi, comprese le spese per lavoro interinale o altre forme di lavoro flessibile.

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

il D. Lgs. 118/2011, come modificato ed integrato dal D. Lgs. 126/2014 e gli allegati principi contabili applicati;

il D. Lgs. 175/2016, come modificato ed integrato dal D. Lgs. 100/2017;

lo Statuto e il Regolamento di contabilità;

ACQUISITI sulla proposta di deliberazione, per quanto di competenza:

- il parere favorevole espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi degli artt. 49, 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e della normativa comunale;

- il parere favorevole del Responsabile Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi degli artt. 49, 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e della vigente normativa comunale;

- il parere favorevole del revisore dei Conti, ai sensi dell'art. 239 comma 1° lett. b) punto 3) del D.Lgs. 267/2000;

con votazione resa in forma palese, la quale dà il seguente risultato:

- presenti	13
- astenuti	0
- votanti	13
- voti favorevoli	13
- voti contrari	0

DELIBERA

1. di approvare la relazione sull'attuazione del Piano di razionalizzazione 2019 delle società partecipate dal Comune di Rivanazzano Terme, di cui all'allegato "A" della presente deliberazione;
2. di recepire la relazione tecnica di inquadramento del contesto normativo e giurisprudenziale entro cui è stata condotta l'analisi aggiornata dell'assetto delle partecipazioni societarie del Comune di Rivanazzano Terme, di cui all'allegato "B" della presente deliberazione;
3. di approvare l'analisi delle partecipazioni societarie dirette ed indirette del Comune di Rivanazzano Terme, di cui agli allegati "C" e "D" alla presente deliberazione, finalizzata ad adempiere alle disposizioni di cui all'art. 20 del D. Lgs. 175/2016 in materia di razionalizzazione periodica delle società partecipate ed elaborate rispettivamente secondo lo schema proposto dalla Deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 22/2018 (All. "C"), e secondo gli "[Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche](#)" (Art. 20 D. Lgs. n. 175/2016 e art. 17 D.L. n. 90/2014)" pubblicati dalla Struttura di Monitoraggio del MEF, (All. "D");
4. di dare atto che, ai sensi di quanto disposto al punto 3 alla presente deliberazione, risultano da mantenere le partecipazioni nelle seguenti società:
 - ASM Voghera S.p.A.
 - ASM Vendita e Servizi S.r.l.
 - Reti Di. Voghera S.r.l.
 - ASMT Tortona S.p.A.
 - SAPO S.p.A.
 - Voghera Energia S.p.A.
 - Pavia Acque S.c.ar.l.

- GAL Oltrepo Pavese S.r.l.
 - Broni Stradella Pubblica S.r.l.
 - Gestione Ambiente S.p.A.
 - Gestione Acqua S.p.A.
 - Iren Laboratori S.p.A.
5. di stabilire per la Banca Centropadana Credito Cooperativo S.c.ar.l. la cessione/alienazione di quote di partecipazione indiretta attraverso A.S.M. Voghera S.p.A., in quanto la Società si trova nella situazione prevista dall'art. 20, comma 2, lett. e) del D. Lgs 175/2016 (perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti) e pertanto si rileva che non sussistono più le condizioni previste dalla legge per il mantenimento della partecipazione;
6. di dare atto altresì che:
- A2E Servizi S.r.l. risulta in liquidazione;
7. di effettuare le comunicazioni obbligatorie del presente provvedimento secondo quanto previsto all'articolo 20 del D. Lgs. 175/2016 e di inviare il provvedimento stesso ad ASM Voghera S.p.A. affinché provveda a quanto di competenza;
8. di confermare ai sensi dell'art. 19, comma 5, D. Lgs. 175/2016 e s.m.i., per ASM Voghera S.p.A. e per suo tramite alle società dalla stessa controllate e, per quanto possibile, alle società dalla stessa partecipate, gli obiettivi specifici descritti in premessa qui integralmente richiamati.

SUCCESSIVAMENTE

Ritenuta l'urgenza di dare attuazione al presente provvedimento al fine di concludere tempestivamente il procedimento attuando nei termini il disposto dell'art. 20 del TUSP;

Visto l'art. 134 – comma 4° del D. Lgs 267/2000;

con votazione separata resa in forma palese, la quale dà il seguente risultato:

- presenti	13
- astenuti	0
- votanti	13
- voti favorevoli	13
- voti contrari	0

DELIBERA

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134 comma 4° D.Lgs. 267/2000.

COMUNE DI RIVANAZZANO TERME

PROVINCIA DI PAVIA

PARERI ESPRESSI IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE C.C. N. 32:

D.LGS. 267/2000: ARTT. 49, 147 BIS E NORMATIVA COMUNALE

**PARERE ESPRESSO DAL SEGRETARIO COMUNALE IN ORDINE ALLA
REGOLARITÀ TECNICA:
FAVOREVOLE
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Francesco MATARAZZO**

D.LGS. 267/2000. ARTT. 49, 147 BIS E NORMATIVA COMUNALE

**PARERE ESPRESSO DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA
REGOLARITÀ CONTABILE:
FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Rag. Emma LUCARNO**

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

F.to FRANCESCO DI GIOVANNI

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DR. FRANCESCO MATARAZZO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Il sottoscritto Segretario certifica che copia del presente verbale viene affissa all'Albo pretorio di questo comune il giorno 21.01.2021 e vi rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Li, 21.01.2021

F.to DR. GIOVANNI GENCO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Si certifica che la suesesa deliberazione:

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- il giorno . . . E' DIVENUTA ESECUTIVA, ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Li, _____

F.to DR. GIOVANNI GENCO

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DR. GIOVANNI GENCO

